



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE XIII CIVILE -

Il Presidente

Visto l'articolo 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma n. 5273 in data 20 aprile 2020 con il quale a) sono state prorogate le disposizioni dei precedenti provvedimenti (da ultimo il n. 5055 del 15 aprile 2020) fino all'11 maggio 2020; b) sono state indicate le misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (allegato 1); c) si è stabilito che per la trattazione delle udienze civili mediante collegamento da remoto e in forma scritta siano osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020 (allegato n. 2);

Considerato che occorra esclusivamente provvedere in relazione alle parti del citato decreto che rinviano alle determinazioni dei singoli Presidenti di Sezione, dovendosi nel resto fare integrale applicazione delle indicazioni fornite dal capo dell'Ufficio;

(I)

periodo 16 aprile – 11 maggio 2020

Considerato, in particolare, che «*Nel periodo 16 aprile - 11 maggio 2020, durante il quale è prorogata la sospensione dei termini processuali per effetto dell'articolo 36 decreto-legge n. 23/2020, in corso di conversione in legge, tutti i magistrati del tribunale ordinario di Roma sono tenuti ad osservare, quanto al settore civile e lavoro, le linee-guida indicare alla lettera A)*» e che «*l'attività giudiziaria si svolge secondo le indicazioni impartite con decreto del Presidente ff. n. 4300 in data 20 marzo 2020*»;

Rilevato che la Presidenza del Tribunale *«al fine di contenere per quanto possibile il disagio operativo attuale e le prevedibili difficoltà che si avranno alla ripresa dell'attività giudiziaria dopo il 30 giugno 2020»*, ha rimesso ai Presidenti di Sezione l'individuazione - fra i procedimenti fissati in udienza nel periodo compreso fra il 16 aprile e l'11 maggio 2020 - delle *«tipologie dei procedimenti "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" adottando un equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio (ad es. per tali intendendo quelli chiamati per la precisazione delle conclusioni o per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, soprattutto se di risalente iscrizione a ruolo) e invitano i giudici alla loro trattazione previa "dichiarazione di urgenza"»*;

Esaminati i ruoli dei giudici della Sezione dai quali emerge che, nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020, risultavano fissati per la precisazione delle conclusioni n. 116 procedimenti;

All'esito della riunione sezionale eseguita a mezzo videoconferenza il 10 aprile 2020 e preso atto delle osservazioni fatte pervenire sino alla data odierna sulla bozza di provvedimento inviata a mezzo posta elettronica in data 20 aprile 2020 e in data odierna;

Considerato che altri procedimenti sono già stati differiti a data successiva dai giudici della Sezione anteriormente all'adozione del decreto presidenziale concernente i criteri per l'individuazione delle controversie meritevoli della dichiarazione d'urgenza nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020;

Ritenuto preminente la salvaguardia del principio di ragionevole durata del processo e l'esigenza di assumere in decisione, in primo luogo, tutti i procedimenti che già erano stati fissati – prima dell'emergenza sanitaria - per il solo incumbente della precisazione delle conclusioni o per la discussione e la cui urgenza deve desumersi, per ciascun giudice, dallo stato del proprio ruolo e dalla data di rinvio che verrebbe data al fascicolo in mancanza di una dichiarazione d'urgenza per il periodo 16 aprile – 11 maggio;

Considerato che, per tali procedimenti, dovrebbe **in ogni caso** disporsi un incumbente di cancelleria (fosse anche il solo rinvio d'ufficio per la prorogata sospensione), per

cui tale delimitazione non comporta alcun aggravio per l'attività del personale amministrativo;

Rilevato che tutti i giudici della Sezione hanno indicato come prioritaria e praticabile, alla luce delle attuali dotazioni informatiche a disposizione, la trattazione in forma scritta, in luogo di quella da remoto;

Considerato che la trattazione delle udienze civili in forma scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, d.l. n. 18/2020, deve avvenire secondo le indicazioni operative contenute nell'allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020 nonché secondo le indicazioni operative contenute nel protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8 aprile 2020, di cui all'allegato n. 2 del provvedimento del Presidente del Tribunale;

INVITA

i giudici della Sezione alla trattazione dei procedimenti sopra indicati con la modalità della trattazione scritta e previa loro dichiarazione d'urgenza con facoltà di confermare la data d'udienza già stabilita o di indicarne altra al fine di consentire alle parti il deposito informatico del foglio di precisazione delle conclusioni o delle note scritte per la discussione.

Considerato che, parimenti, debba potersi consentire ai giudici per come richiesto nel corso della riunione sezionale a) di attendere all'esame dei procedimenti per i quali fossero state formulate proposte di conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis c.p.c. o in relazione ai quali era intento del singolo giudice, per lo stato della controversia, sottoporre alle parti una proposta conciliativa ai sensi del medesimo articolo 185-bis c.p.c.; b) e, secondo le indicazioni del decreto presidenziale n.5273 del 20 aprile 2020, di provvedere ai sensi dell'articolo 183, comma 7, sulle richieste istruttorie in relazione alle quali siano già decorsi, alla data del 9 marzo 2020, i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c.;

INVITA

i giudici della Sezione alla trattazione dei procedimenti ora indicati con la modalità dell'udienza a trattazione scritta e previa dichiarazione d'urgenza degli stessi. con

facoltà di confermare la data d'udienza già stabilita o di indicarne altra al fine di consentire alle parti il deposito informatico di note scritte.

(II)

periodo 12 maggio – 30 giugno 2020

Considerato che parimenti, per l'attività giudiziaria già fissata nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020, la trattazione delle udienze civili in forma scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, d.l. n. 18/2020 - deve avvenire secondo le indicazioni operative contenute nell'allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020 nonché le indicazioni operative contenute nel protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8 aprile 2020, di cui all'allegato n. 2 del provvedimento del Presidente del Tribunale;

Rilevato che il provvedimento del Presidente del Tribunale sopra richiamato ha previsto che debba darsi precedenza:

a) ai procedimenti iscritti negli anni sino al 2015 in quanto *«cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, cause delle quali è prevista la definizione nel programma di gestione ex articolo 37 decreto-legge n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 / 2011, relativo all'anno 2020»* che siano in trattazione in qualunque fase processuale;

b) alle cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione tra cui rientrano, per la Sezione, i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex articolo 8 legge 24/2017 e articolo 696-bis c.p.c. concernenti danni alla persona;

c) alle cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite e che siano chiamate per la precisazione delle conclusioni o per la discussione;

INVITA

i giudici della Sezione all'individuazione dei procedimenti da trattare tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 secondo i parametri sopra indicati e a curare - *«con provvedimento adottato esclusivamente in forma telematica e con congruo anticipo rispetto*

all'udienza fissata», il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle cause che non possono essere trattate nel periodo di riferimento utilizzando anche i modelli predisposti dalla Struttura Tecnica per l'Organizzazione, disponibili nella rete intranet del Consiglio Superiore della Magistratura nell'area dedicata all'emergenza COVID-19.

(III)

modalità di trattazione dei procedimenti nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020

Considerato che occorre disciplinare le modalità di trattazione dei procedimenti di cui al capo II lett. a), b) e c) nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 in osservanza dei criteri già indicati dal Presidente del Tribunale nel citato provvedimento in data 20.4.2020.

Considerato, altresì, la trattazione scritta comporta in questo caso un inevitabile aggravio per le attività di cancelleria che vengono svolte da un ridotto contingente di personale amministrativo in servizio turnario fino al termine della dichiarata emergenza sanitaria - e tanto in ragione della ricezione delle note scritte delle parti e della successiva comunicazione dei provvedimenti adottati dal giudice - per cui è opportuno contenere quanto più possibile il numero degli atti da depositare telematicamente, salvaguardando comunque il contraddittorio fra le parti;

Ritenuto opportuno inoltre, in ragione delle caratteristiche proprie delle controversie trattate nella Sezione caratterizzata dalla trattazione di procedimenti in materia di responsabilità extracontrattuale e contrattuale con presenza di consistente attività istruttoria e di utilizzo di consulenze tecniche medico-legali, fornire ai giudici ulteriori e specifiche indicazioni e, quindi, con la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori;

Considerato, quindi, che per il detto periodo di riavvio dell'attività giurisdizionale con le modalità imposte dall'emergenza sanitaria possa darsi la celebrazione di udienze "miste" ossia in parte (prevalente) a trattazione scritta e in parte (fortemente contenuta ed eventuale) con la presenza in aula delle parti;

Ritenuto che devono essere date indicazioni in ordine al numero di procedimenti che possono essere trattati in ogni singola udienza considerando il rispetto delle modalità di prevenzione del contagio e le limitazioni in ordine alla presenza del personale amministrativo;

DISPONE

che la celebrazione delle udienze avvenga in via prioritaria e, ove possibile, esclusiva in forma scritta;

che, per i casi in cui sia indispensabile e indifferibile la presenza delle parti in udienza, nel mese di **maggio 2020** i giudici vorranno contenere in massimo 3 (tre) i procedimenti che potranno essere trattati **mediante presenza fisica (udienza protetta)** degli avvocati e delle parti da selezionare tenuto conto dell'anno di iscrizione della singola causa dando priorità a quelle iscritte fino al 2015, dell'oggetto della controversia vertente sulla violazione di diritti fondamentali dell'individuo (controversie in materia di responsabilità sanitaria e ATP), di prime comparizioni relative a procedimenti in grado di appello in considerazione della ordinaria assenza di istruttoria delle stesse ed in primo grado per le quali non sia prevista attività istruttoria, avendo cura - nel caso di prime comparizioni - di fissare la data di udienza, in tali ultimi casi, in modo di garantire il rispetto del termine per la costituzione del convenuto. Nel citato numero massimo dei procedimenti non si considerano i procedimenti la cui data sia fissata ai soli fini della trattazione scritta nel rispetto dei criteri di cui al Capo II lett. a), b) e c)⁽¹⁾. Anche in relazione ai procedimenti che di cui si conferma la trattazione "protetta" (ossia con la presenza fisica delle parti) il giudice provvederà a far trasmettere dalla cancelleria l'avviso di conferma per la trattazione del procedimento necessario per consentire ai difensori ed eventualmente alle parti necessarie di accedere ai locali del Tribunale;

nelle udienze da celebrare nel mese di **giugno 2020** i giudici, vorranno contenere in massimo 4 (quattro) i procedimenti che potranno essere trattati mediante presenza fisica di avvocati e parti (udienza protetta) da selezionare come sopra e da fissare con le medesime modalità.

(IV)

(¹) a) ai procedimenti iscritti negli anni sino al 2015 in quanto «cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, cause delle quali è prevista la definizione nel programma di gestione ex art. 37 decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, relativo all'anno 2020» che siano in trattazione in qualunque fase processuale;

b) alle cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione tra cui rientrano, per la Sezione, i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex articolo 8 legge 24/2017 e articolo 696-bis c.p.c. concernenti danni alla persona;

c) alle cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite e che siano chiamate per la precisazione delle conclusioni o per la discussione;

disposizioni generali

RISERVA

l'adozione di un ulteriore provvedimento quanto alla celebrazione dell'udienza da remoto stante la mancanza in Sezione di attrezzature informatiche idonee e ferma restando, per questa forma di trattazione, la cogenza delle disposizioni impartite dalla Presidenza con il provvedimento del 20 aprile 2020.

DISPONE

che, per tutto il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, l'escussione dei testi e l'interrogatorio formale o libero delle parti siano fissati a decorrere dal **1° luglio 2020** come pure le udienze per il giuramento di CTU qualora non si ritenga possibile da parte del singolo giudice procedere, per questi ultimi, con la trattazione scritta mediante giuramento telematico e salvo eventuali urgenze dichiarate in relazione a singoli casi eccezionali (procedimenti cautelari);

che la trattazione scritta di cui all'articolo 83, comma 7, lett. *h*), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avrà luogo osservando le seguenti modalità ed utilizzando la modulistica predisposta per il deposito telematico e, conseguentemente, per ciascuna causa il Giudice adotta un decreto con il quale, premessa, ove necessaria in relazione al solo periodo 16 aprile – 11 maggio 2020, la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. *a*), decreto-legge n. 18/2020:

- a) stabilisce che l'udienza già fissata o che viene fissata si svolgerà nelle forme della trattazione scritta e invita le parti al rispetto della leale collaborazione;
- b) assegna alle parti termine – scadente precedentemente al giorno di udienza oppure successivo ove non sussistano margini congrui e ragionevoli per la comunicazione del provvedimento di cui al punto precedente a cura della cancelleria – per il deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni recante l'eventuale richiesta di termini ex articolo 190 c.p.c.;
- c) assegna alle parti doppi termini – entrambi scadenti precedentemente al giorno di udienza oppure successivi, ove non sussistano margini congrui e ragionevoli per la comunicazione del provvedimento di cui al punto a) a cura della cancelleria – per il deposito telematico di sintetiche note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze, conclusioni e memorie relative all'incombente processuale

per cui era stata fissata l'udienza; a salvaguardia del principio del contraddittorio, il giudice assegna alle parti anche termine per repliche congruamente modulato rispetto alla data d'udienza. Le parti nelle note possono chiedere anche la fissazione di udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione con la comparizione personale delle parti;

d) invita le parti, solo se indispensabile all'assunzione del provvedimento richiesto, a depositare telematicamente, in allegato alla nota, gli atti e i documenti acquisiti in forma cartacea al fascicolo processuale; per garantire il contraddittorio e nel rispetto della leale collaborazione fra le parti, il giudice invita queste ultime a scambiare fra loro gli atti e i documenti che intendono depositare dandone attestazione al momento del deposito;

e) ciascuna parte deposita la propria nota; in alternativa le parti possono accordarsi per il deposito di una nota congiunta;

f) limitatamente ai procedimenti per i quali non sia possibile concedere alle parti termini a ritroso rispetto alla data di celebrazione dell'udienza, dispone che i termini siano concessi in avanti con riserva delle statuizioni da adottare alla scadenza degli stessi;

g) dopo aver redatto verbale nel quale si dà atto delle note depositate, il giudice provvede con ordinanza - i cui termini di deposito decorrono dalla data di udienza o di scadenza dei termini di cui al capo precedente - 1) sulle istanze e difese delle parti nelle cause in fase introduttiva o istruttoria fissando udienza per lo svolgimento della istruttoria; 2) a trattenere la causa in decisione assegnando i termini dell'articolo 190 c.p.c. nelle cause in fase decisoria; 3) per le cause per le quali sia previsto il conferimento di incarico peritale il giudice - con il provvedimento che fissa l'udienza - indica il nominativo del consulente tecnico, formula i quesiti che intende sottoporre al CTU ricordando alle parti la facoltà di operare eventuali osservazioni anche in relazione ai quesiti e/o ai consulenti nominati e di nominare dei propri consulenti di parte nelle memorie depositate nel termine che verrà assegnato; indica, ove ritenuto possibile, che il giuramento del CTU verrà sostituito dalla formulazione del giuramento da parte dello stesso in forma scritta da trasmettere a mezzo pec; stabilisce l'acconto da concedere al CTU, fissa l'inizio delle operazioni peritali entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e provvede alla successiva assegnazione dei termini endoprocedimentali per la trasmissione della bozza della consulenza alle parti,

per la trasmissione al CTU delle osservazioni da parte dei CTP o dei procuratori delle parti costituite e per il deposito della consulenza definitiva, fissando la successiva udienza per il prosieguo del giudizio;

h) per le cause nelle quali è stata fissata udienza di discussione il giudice emette il provvedimento nei termini stabiliti dalle norme (articolo 281-*quinquies*, secondo comma, c.p.c.; articolo 281-*sexies* c.p.c.; articolo 429, primo e secondo comma, c.p.c.; articolo 437 c.p.c.), decorrenti dalla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle note come sopra indicato;

i) per i procedimenti cautelari instaurati in corso di causa il Giudice procede come indicato ai punti precedenti;

j) per i procedimenti cautelari instaurati *ante causam*, il giudice emette decreto con il quale, dichiarata l'urgenza e disposta la trattazione scritta, assegna: 1) alla parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto e ulteriore termine per il deposito telematico del decreto notificato; 2) alla parte resistente termine per costituirsi e articolare le proprie difese; 3) alle parti termine, decorrente dalla data fissata per la costituzione del resistente, per il deposito telematico di sintetiche note, contenenti eventuali contestazioni dei fatti dedotti dalla controparte e produzione di documenti in prova contraria, nonché ulteriore termine per eventuali repliche; 4) dal giorno successivo alla scadenza di quest'ultimo termine, il Giudice trattiene la causa in riserva ed emette il provvedimento nei termini di legge.

(V)

Resta confermato, come per l'iniziale periodo di sospensione poi prorogato, che il rinvio dei procedimenti che non rivestano carattere di urgenza relativamente al periodo 16 aprile – 11 maggio 2020 dovrà essere effettuato verso udienze successive al 30 giugno 2020 valutando l'opportunità di utilizzare anche le udienze presenti tra il 15 ed il 26 di luglio 2020 e a decorrere dal 3 settembre 2020 in considerazione della ridotta quantità di procedimenti e in assenza, allo stato, di indicazioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura circa il cd. periodo cuscinetto; in conformità, peraltro, a quanto già fatto da alcuni giudici della Sezione.

Analogamente dovranno essere disposti i rinvii dei procedimenti fissati tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 che non rientrano nel numero di quelli che possono

essere trattati cercando di contemperare la misura dei rinvii compatibilmente con i carichi dei ruoli individuali.

(VI)

Si rammenta che nelle eventuali udienze che si svolgeranno tra il **16 aprile e il 30 giugno 2020** e che prevedano la presenza di parti o eventuali testi o informatori, occorre emettere decreto con in quale si provvederà ad indicare l'udienza contenente, se del caso, la dichiarazione di urgenza nella trattazione del procedimento e verranno indicate le modalità materiali di svolgimento della udienza stessa ed in particolare:

1) ciascun procedimento deve essere fissato ad un orario differenziato dagli altri con la previsione di un distacco temporale tra gli stessi idoneo a consentire il completamento degli incombeni da svolgere senza la contemporanea presenza delle parti di ciascun giudizio;

2) se devono essere espletate prove testimoniali, deve essere indicato un orario differenziato per la escussione di ciascun teste, orario individuato sulla base del tempo prevedibile di durata della testimonianza anche sulla base delle caratteristiche dei capitoli ammessi avendo cura di indicare gli orari in modo tale da consentire ad ogni teste di uscire prima dell'arrivo del teste successivo. Tale disposizione non valgono per l'interrogatorio formale delle parti avendo gli stessi la facoltà di assistere agli interrogatori degli altri. Nel provvedimento occorrerà comunque indicare l'orario specifico della escussione di ciascuno nel caso che non intendano avvalersi della facoltà di assistere all'interrogatorio dell'altra o delle altre parti;

3) è consentito l'ingresso nell'aula di udienza unicamente ai difensori effettivamente interessati al procedimento da trattare, le parti ed i testimoni e tutti devono essere dotati di mascherina ove possibile e devono essere collocati, all'interno dell'aula in posizione tale da garantire per ciascuno di essi un distacco di almeno un metro. Nell'aula dovrà essere assicurato un continuo ricambio d'aria anche a mezzo la apertura della finestra;

k) terminata l'udienza i difensori, ove non impegnati in altre udienze, e le parti dovranno uscire dal Tribunale immediatamente mentre i testimoni dovranno uscire dal Tribunale non appena conclusa la deposizione a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze - ad esempio confronti o richieste di precisazioni - adottando, in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire che ciascuno di essi attenda in posizione distaccata degli altri;

l) analoghe disposizioni dovranno essere adottate al fine di fare in modo che non si verificino assembramenti nei corridoi dinanzi alle aule, invitando gli avvocati e le parti eventualmente presenti ad attendere l'orario di trattazione del loro procedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del possibile contagio.

Se ne dia comunicazione al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al Sig. Direttore della Cancelleria.

Roma, 21 aprile 2020.

Il Presidente della Sezione

Alberto Cisterna




TAVOLA ESPLICATIVA

PROCEDIMENTI

16 aprile - 11 maggio



REGOLA GENERALE

SOSPENSIONE E RINVIO D'UFFICIO DOPO IL 30.6.2020



ECCEZIONE

DICHIARAZIONE D'URGENZA e FISSAZIONE o
CONFERMA DELLA UDIENZA GIA' FISSATA IN
PRECEDENZA

IN QUALI CASI


- A) procedimenti in udienza di precisazione delle conclusioni o in discussione; procedimenti per i quali fossero state formulate proposte di conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis c.p.c. o in relazione ai quali era intento del singolo giudice, per lo stato della controversia, sottoporre alle parti una proposta conciliativa ai sensi del medesimo articolo 185-bis c.p.c.; procedimenti per i quali, alla data del 9 marzo 2020, fossero decorsi i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c.;
- B) per quelli rientranti in queste tipologie ma già rinviati prima del 20.4.2020 resta in discrezione di ciascun giudice confermare il rinvio o procedere a un'eventuale anticipazione.

MODALITA'

a trattazione scritta secondo la modulistica del CSM e quella che sarà approntata in Sezione.

PROCEDIMENTI

12 maggio - 30 giugno



REGOLA GENERALE

CONTENIMENTO DEI PROCEDIMENTI A TRATTAZIONE SCRITTA CON IL SOLO FINE DI NON GRAVARE SUL PERSONALE DI CANCELLERIA - ECCEZIONALITA' DEI PROCEDIMENTI PER I QUALI E' PREVISTA LA PRESENZA FISICA IN UDIENZA (udienza protetta).

REGOLE

devono essere trattati

- a) procedimenti in udienza di precisazione delle conclusioni o in discussione; procedimenti per i quali fossero state formulate proposte di conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis c.p.c. o in relazione ai quali era intento del singolo giudice, per lo stato della controversia, sottoporre alle parti una proposta conciliativa ai sensi del medesimo articolo 185-bis c.p.c.; procedimenti per i quali, alla data del 9 marzo 2020, fossero decorsi i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c.;
- b) tutti i procedimenti iscritti sino all'anno 2015 a prescindere dall'attività processuale di cui fosse stato previsto l'espletamento;
- c) le cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione tra cui rientrano, per la Sezione, i procedimenti

- per accertamento tecnico preventivo ex articolo 8 legge 24/2017 e articolo 696-bis c.p.c. concernenti danni alla persona;
- d) le cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite;

MODALITA'

prevalentemente in senso quasi assoluto a trattazione scritta secondo la modulistica del CSM e quella che cerchiamo di approntare tra noi;

eccezionalmente con la presenza personale delle parti nei casi in cui debbano comparire soggetti diversi dai difensori; in caso di giuramento CTU è facoltà di ciascuno procedere con giuramento telematico; per chi ritiene diversamente dovrà disporre la celebrazione delle udienze con la modalità protetta (mascherine, guanti ect.); con questa modalità non possono essere fissati più di tre fascicoli a udienza per il mese di maggio e più di quattro per il mese di giugno.

RINVII A DOPO IL 30 GIUGNO 2020

per tutti i procedimenti fissati nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, l'escussione dei testi e l'interrogatorio formale o libero delle parti sono fissati a decorrere dal 1° luglio 2020 come pure le udienze per il giuramento di CTU qualora non si ritenga possibile da parte del singolo giudice procedere, per questi ultimi, con la trattazione scritta mediante giuramento telematico;

in questo caso occorre disporre l'udienza protetta con la presenza fisica nel Palazzo di giustizia e lo scaglionamento orario, quindi pochissimi fascicoli in ogni caso anche se non è prevista la limitazione numerica dettata per i mesi di maggio (3) e giugno (4); solita priorità per quelli iscritti sino al 2015.